



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis

In persona del Giudice Onorario, dott. ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 100268/2008

TRA

COMUNE DI RACCUJA, in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore, C.F. 00275600831, elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, via C. Colombo, 73, presso lo studio dell'avv. Fabiana Barone, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

-attore-

CONTRO

ATO ME 1 S.P.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Agata Militello, Via Medici n. 259, P. IVA 02683660837, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mario Di Francesco presso lo studio del quale in Sant'Agata Militello, vis Enna, 2, ha eletto domicilio;

-convenuta-

avente a oggetto: detenzione sine titolo con risarcimento danni e domanda riconvenzionale





Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 3.6.2021, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale e verbali di causa e chiedevano la decisione della causa previa concessione dei termini 190 c.p.c..


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe conveniva in giudizio l'Ato Me 1, oggi in liquidazione, esponendo che tra le parti era intervenuto in data 19.8.2005 il contratto di gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e dei servizi relativi alla tutela dell'igiene urbana, in forza del quale ex artt. 11, 15 e 16, l'Ato si era obbligata a mantenere funzionanti e/o eventualmente a sostituire gli impianti e le attrezzature in uso, affinché gli stessi restassero idonei ai servizi e adeguati tecnologicamente per garantire il regolare svolgimento del servizio e quanto alle strutture ed ai mezzi, in attesa di un eventuale conferimento in conto capitale, l'Ato si impegnava altresì al loro utilizzo, mentre nei fatti e contrariamente agli impegni assunti la convenuta lasciava i mezzi inutilizzati ed esposti all'usura, non completava la procedura di trasferimento e determinava per l'ente comunale un danno da illegittima detenzione della struttura e dei mezzi e da deprezzamento degli stessi.

Tanto premesso, il Comune di Raccuja, chiedeva che in via principale la convenuta venisse condannata al rilascio dei beni detenuti *sine titulo* ed al risarcimento dei danni conseguenti per l'importo da determinarsi in corso di causa.

Instauratosi il contraddittorio, l'Ato Me 1 resisteva alle domande attoree, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per rinuncia e deroga all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 34 dello Statuto sociale del 24.11.2005, l'improcedibilità della domanda per essere soggetta al rito societario ex art. 1, comma 1., lett. D, del d.lgs n. 5/2003, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per intervenuta decadenza dalla possibilità di impugnare la deliberazione del 4.11.2006, nella quale l'assemblea dei soci ha





stabilito di non procedere all'acquisizione dei mezzi e della attrezzature, ma di procedere all'aumento del capitale della società con l'emissione di 900.000 nuove azioni, nel merito sosteneva l'infondatezza delle domande, essendo i beni per cui è causa oggetto di un contratto di comodato gratuito, in presenza del quale nulla è dovuto al comodante e comunque proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 137.793,85 quali maggiore somme dovute per il servizio di gestione dei rifiuti urbani del comune di Raccuja.

La causa, istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e ctu, dopo l'accorpamento della sezione distaccata del Tribunale di Sant'Agata Militello alla sede centrale del Tribunale di Patti, e la conseguente assegnazione a questo giudice, veniva trattenuta a sentenza all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, anzitutto, osservarsi che, siccome emergente dalla lettura delle conclusioni precisate dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta e ribadite in tutti gli atti e nelle note conclusive, è stata richiesta la declaratoria della improcedibilità della domanda attorea per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto sociale del 24.11.2005, ed è stata formulata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra argomentazione e conseguente pronunzia dell'organo giudicante.

Ne discende che, stante la modalità di formulazione della detta eccezione pregiudiziale, l'analisi della fondatezza o meno delle ulteriori eccezioni e domande appare dovuta soltanto nella ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di improcedibilità della domanda attorea.

La clausola la cui operatività risulta qui invocata dalla convenuta devolve ad arbitri tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, compreso quelle relative alla validità delle deliberi assembleari, promosse da o contro i soci.






Nello specifico l'art. 34 dello Statuto sociale intervenuto tra le odierne parti in causa espressamente prevede che: *“nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a tre arbitri ...che decideranno con lodo impugnabile secondo diritto”*.

Risulta dirimente, dunque, la natura delle obbligazioni dedotte in giudizio ed al riguardo appare chiarissima, per individuarne la natura societaria, la deduzione in fatto rappresentata da parte attrice per illustrare le ragioni della domanda davanti al Tribunale adito, con il seguente tenore letterale *“il comune di Raccuja è socio della società per azioni a partecipazione pubblica locale con capitale interamente pubblico, denominata Ato Me 1...”* in conseguenza di tale rapporto societario espressamente richiamato nella premessa del contratto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 19.8.2001 (che riporta: *il 31.12.2002 si è costituita una società per azioni a partecipazione pubblica...denominata Ato Me 1 spa per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani...costituita dai seguenti comuni:...21 Raccuja*) le odierne parti in causa hanno convenuto la gestione delle strutture e dei mezzi per la detta raccolta, in attesa di un conferimento in conto capitale.

Con la costituzione della convenuta società è, poi altresì, emerso, senza specifica contestazione avversaria sul punto, che nell'assemblea dei soci del 4.11.2006, si è stabilito, quanto alle attrezzature ed ai mezzi anzidetti di non procedere all'acquisizione in conto capitale, ma di procedere all'aumento di capitale della società (cfr pag. 9 della comparsa di costituzione della convenuta).

Orbene, poiché la domanda è stata proposta da un socio contro la società di cui lo stesso fa parte e riguarda rapporti sociali tra gli stessi, relativamente a diritti di credito, quindi diritti disponibili (cfr Tribunale Palermo 4336/21), va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Patti, dovendo la controversia essere sottoposta al Collegio arbitrale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta.





Né appare escludere l'operatività della superiore clausola arbitrale il fatto che nel contratto del 19.8.2005 all'art 25, venga previsto dalle parti che le controversie insorgenti dal contratto stesso, alla sua interpretazione ed esecuzione, saranno devolute alla competenza territoriale dell'autorità Giudiziaria di Patti e ciò sia perché tale clausola è stata superata da quella di cui allo statuto sociale successivamente intervenuto tra le parti, sia perché la questione attinente le strutture ed i mezzi è stata affrontata e decisa nell'ambito dell'assemblea sociale.

Tanto basta per accogliere l'eccezione della società convneuta.

Le spese di lite in ragione dell'art. 92 c.p.c., *ratione temporis* applicabile si ritiene per le sussistenti gravi ragioni di doverle interamente compensare tra le parti, mentre resteranno definitivamente a carico di parte attrice quelle di ctu, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Patti essendo competente in ordine alla presente controversia il Collegio Arbitrale;
- rigetta ogni altra domanda, eccezione ed istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.

Così deciso in Patti, 11.2.2022

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Elisabetta Artino I.

Arbitrato in Italia

